
ANNUNZI GIUDIZIARI


NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TAR LAZIO Sezione Fallimentare

Ricorso R.G.N. 933/2009

Con Sentenza parziale n. 7044/09 del 16.07.2009 il TAR Lazio, Sez. 1[^]Q, rinviando la discussione del ricorso all'udienza pubblica del 26.11.2009 ore 12,00 (noti locali di via Flaminia n. 189, Roma) ordinava l'integrazione del contraddittorio tramite la notifica per pubblici proclami del seguente ricorso, proposto dai signori **FALLONE FEDERICO** ed altri, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Gozzi, con domicilio eletto in Roma – Via G. Bettolo n. 17, giusta i mandati in calce al ricorso, contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, nonché contro il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in persona del Capo del Dipartimento p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento, previa sospensiva:


- degli atti relativi allo svolgimento della prova d'esame, prevista dall'art. 9, comma 3, del bando di concorso pubblico per 219 posti di allievo agente di polizia penitenziaria riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale che, se in servizio concluderanno detta ferma entro il 30 dicembre 2008, o se collocati in congedo abbiano concluso tale ferma di un anno nelle Forze armate, indetto con P.D.G. 23/09/2008 pubblicato sulla G.U.R.I. – IV serie speciale – del 10.10.2008, effettuata in data 18 novembre 2008 presso la Scuola di formazione e aggiornamento del Corpo di polizia e del personale dell'Amministrazione penitenziaria di Roma – Via di Brava, 99;
- di ogni altro atto, ignoto ai ricorrenti, agli stessi presupposto, consequenziale e connesso, tra cui:



- la decisione della Commissione concorsuale di prevedere come prova d'esame lo svolgimento di due temi "a piacere" in luogo della serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei vigenti programmi della scuola dell'obbligo, come invece previsto dal bando di concorso;
- della decisione della Commissione inerente la scelta dei temi;
- della decisione della Commissione inerente i criteri di valutazione della prova scritta de quo;
- di ognuno dei singoli provvedimenti di valutazione della prova scritta de quo;
- della determinazione di inviare solo una parte degli idonei alle visite per l'accertamento dei requisiti psico-fisici-attitudinali;
- dei successivi provvedimenti di individuazione dei candidati vincitori, della graduatoria di merito, dei provvedimenti di nomina quale allievo agente in prova dei vincitori stessi e di invio dei medesimi alla frequentazione del corso di formazione;
- di ogni altro atto comunque preordinato, correlato e connesso, derivato e consequenziale, se ed in quanto lesivo dei diritti e degli interessi legittimi dei ricorrenti.

I ricorrenti eccepivano la violazione di legge e falsa applicazione del bando di concorso; l'eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto dei presupposti, sviamento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, generica, lacunosa ed insufficiente istruttoria; violazione degli artt. 11 e 16 DPR n. 487/94 e dei principi generali in materia di pubblici concorsi.

Veniva peraltro evidenziato che la Commissione esaminatrice, anziché sottoporre ai concorrenti domande a risposta sintetica o a scelta multipla relative ad argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei vigenti programmi della



scuola dell'obbligo, aveva consentito ai candidati di redigere dei temi con argomento "a piacere", così privandosi della possibilità di selezionare coloro i quali fossero effettivamente risultati i migliori ed i più preparati sulle materie oggetto di investigazione. La par condicio tra i concorrenti veniva ritenuta violata dalla possibilità per la quale una prova selettiva di tal genere si potesse prestare a valutazioni non obiettive e/o arbitrarie, stante l'impossibilità sostanziale della comparazione tra le single prove dei candidati.

Nel ricorso veniva proposta l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, la richiesta di accoglimento del ricorso, attività istruttoria ed ogni pronuncia consequenziale anche in ordine alle spese.

In Roma, 15.01.2009 F.to Avv. Riccardo Gozzi

Pertanto, di ciò si rendono formalmente edotti ai sensi dell'art. 150 c.p.c. tutti coloro che, pur non risultando iscritti in alcuna graduatoria inerente il concorso in questione (visto che la stessa, come comunicato dall'Amministrazione Penitenziaria, non è stata ancora pubblicata in attesa della definizione del presente contenzioso), abbiano partecipato alla procedura relativa al concorso di cui sopra, risultando idonei o meno, affinché possano esercitare i diritti e le facoltà processuali dei controinteressati previsti dalla legge. Viene omessa l'indicazione nominativa dei soggetti in questione non essendo gli stessi noti agli istanti e non essendo tale indicazione espressamente richiesta dal Giudice Amministrativo.

Roma, 3 settembre 2009

(Avv. Riccardo Gozzi)

